



Comune di
Frosinone



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
FROSINONE



I VEICOLI A DUE RUOTE



Velocipede



Monopattino
Elettrico



Ciclomotore



Motociclo

Velocipedi: (art. 50 CDS)

1. I velocipedi sono i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW (o di 0,5 KW se adibiti al trasporto di merci) la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h.
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m. di larghezza, 3,5 m. di lunghezza e 2,20 m di altezza.



La mancanza o la non conformità di alcuno dei dispositivi obbligatori (pneumatici, sistemi di frenatura e di visibilità) comporta una sanzione da € 26,00 ad € 102,00)

- **Titolo abilitativo per la conduzione di velocipedi: nessuno**
- **Trasporto passeggeri velocipedi a due ruote: solo bambini fino a 8 anni su seggiolini omologati (art. 182 – sanzione da €. 26,00 a €. 102,00)**
- **Dispositivi di sicurezza obbligatori per i conducenti: nessuno**
- **Dispositivi di sicurezza consigliari per i conducenti:**



Casco protettivo



Dispositivo alta
visibilità



Dispositivi di segnalazione
dei cambi direzionali

Monopattini elettrici:

1. I monopattini elettrici, con D.L. 121/2021 convertito nella L. 156/2021, sono usciti dalla fase di sperimentazione autorizzata dalla L. 145/2018 e di fatto considerati velocipedi. Non vanno assimilati ai monopattini a trazione esclusivamente muscolare i quali non sono considerati veicoli ma acceleratori di andatura. Questi ultimi non possono circolare su strada, sulle piste ciclabili e sui marciapiedi.
2. La libera circolazione dei monopattini elettrici sulla carreggiata è consentita solo in ambito urbano e a condizione che la strada urbana abbia un limite di velocità fino a 50 km/H. Inoltre possono circolare nelle aree pedonali e sulle piste ciclabili. Sulle strade extraurbane, contrariamente ai velocipedi, possono circolare solo sulle piste ciclabili, corsie ciclabili e percorsi ciclo pedonali.

CARATTERISTICHE DEI MONOPATTINI ELETTRICI

Per poter circolare su strada devono essere a propulsione prevalentemente elettrica ed avere i seguenti requisiti:

- Caratteristiche costruttive previste dal D.M. n. 229/2019;
- Assenza di posti a sedere;
- Motore elettrico di potenza < 50 kw (500 w)

- Segnalatore acustico;
- Regolatore di velocità regolabile in funzione dei limiti ammessi (20 o 6 km/h)
- Marcatura CE prevista dalla direttiva 2006/42/CE.



Display


Manubrio

Telaio

Motore

Ammortizzatore

Batteria



Titolo abilitativo per la conduzione dei monopattini elettrici:

nessuno, ma occorre un'età minima di 14 anni.

Dispositivi di sicurezza obbligatori per i conducenti:

- Casco protettivo per conducenti minorenni;
- Dispositivi alta visibilità



Casco protettivo



Dispositivi alta
visibilità

Alcune ipotesi sanzionatorie specifiche per monopattini elettrici (Legge n. 160/2019 art. 1 comma 75)

- Circolazione con monopattino a motore termico; (sanzione da €. 100,00 ad €. 400,00 oltre al sequestro del veicolo per confisca – non ammesso il pagamento in misura ridotta)
- Circolazione con monopattino con motore elettrico di potenza non superiore a 1 kw non avente le caratteristiche richieste (sanzione da €. 100,00 ad €. 400,00);
- Circolazione con monopattino elettrico senza fare uso dei dispositivi di segnalazione visiva (sanzione da €. 50,00 ad €. 250,00);
- Circolazione con monopattino elettrico senza fare uso del giubbotto ad alta visibilità (sanzione da €. 50,00 ad €. 250,00);
- Guida di un monopattino elettrico senza aver compiuto 14 anni (sanzione da €. 50,00 ad €. 250,00);

- Conducente minorenni che guida un monopattino elettrico senza indossare il casco protettivo (sanzione da € 50,00 ad € 250,00);
- Circolazione di monopattino elettrico trasportando persone, cose o animali o trainando altro veicolo (sanzione da € 50,00 ad € 250,00);
- Circolazione di monopattino elettrico su un marciapiede (sanzione da € 50,00 ad € 250,00);
- Circolazione di monopattino elettrico contromano (sanzione da € 50,00 ad € 250,00);
- Circolazione di monopattino elettrico senza avere il libero uso delle mani (sanzione da € 50,00 ad € 250,00);
- Circolazione di monopattino elettrico su strade dove non è consentito (sanzione da € 50,00 ad € 250,00);
- Circolazione di monopattino elettrico superando la velocità massima consentita (sanzione da € 50,00 ad € 250,00);
- Sosta di monopattino elettrico o su altra area in cui è vietata con delibera di G.C. (sanzione da € 41,00 ad € 168,00);

Ciclomotori: (art. 52 CDS)

1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico (o avente potenza non superiore a 4.000 watt, se ad alimentazione elettrica);
 - b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 Km/h;

2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro dei trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti, ove a ciò non osti il diritto comunitario.

3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.
4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli.



Titolo abilitativo per la conduzione dei ciclomotori: Patente di categoria AM, conseguibile dall'età di 14 anni. Non si può trasportare il passeggero, qualora il ciclomotore lo consenta, fino al compimento di 16 anni.

Dispositivi di sicurezza obbligatori per il conducente ed eventuale passeggero: casco protettivo



Dispositivi di sicurezza consigliati per il conducente ed eventuale passeggero: giubbotto con protezioni, abbigliamento adeguato.



Alcune ipotesi sanzionatorie per ciclomotori e motocicli

- Inosservanza delle modalità di guida, ovvero senza avere l'uso libero delle braccia, senza essere seduto in maniera corretta, reggendo il manubrio con una sola mano, sollevando la ruota anteriore; (sanzione da € 83,00 ad € 332,00 oltre al fermo del veicolo per 60 gg. alla 1^a infrazione e 90 gg. alla seconda infrazione nel biennio)
- Trasporto di minore di 5 anni su ciclomotori e motociclo (sanzione da € 165,00 ad € 660,00);
- Conducente minore di 16 anni che trasporta passeggero su ciclomotore (sanzione da € 83,00 ad € 332,00 oltre al fermo del veicolo per 60 gg. alla 1^a infrazione e 90 gg. alla seconda infrazione nel biennio)
- Conducente senza casco, o che trasporta passeggero senza casco (sanzione da € 83,00 ad € 332,00 oltre al fermo del veicolo per 60 gg. alla 1^a infrazione e 90 gg. alla seconda infrazione nel biennio);

Motocicli: (art. 53 CDS)

1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:
 - a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;
 - b) motocarrozze: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
 - c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;
 - d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;

- e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi. Tale classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che possono essere abbinati a ciascun mototrattore [1];
- f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
- g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;

h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento qualora superino anche uno solo de

- 2. omissis
- 3. omissis
- 4. omissis
- 5. omissis
- 6. omissis



Titolo abilitativo per la conduzione dei motocicli:

- Motocicli fino a 125 cc, 11 kW e rapporto potenza/peso $\leq 0,1$ kW/kg.:
Anni 16 e Patente cat. A1, pat. B, C, D;
- Motocicli di potenza \leq a 35 kW e rapporto potenza/peso $\leq 0,2$ kW/kg.:
Anni 18 e Patente cat. A2;
- Motocicli di potenza $>$ a 35 kW e rapporto potenza/peso $> 0,2$ kW/kg.:
Anni 24 (o età inferiore se in possesso di Patente cat. A2 conseguita da almeno 2 anni), patente cat. A, pat. B, C, D conseguite prima del 26/04/88;

**Dispositivi di sicurezza
obbligatori
per il conducente ed eventuale
passeggero: casco protettivo**



**Dispositivi di sicurezza consigliati
per il conducente ed eventuale
passeggero: giubbotto con protezioni,
tuta per moto, air bag per moto, guanti,
stivali.**



Alcune ipotesi sanzionatorie relative ai motocicli



Oltre alle già citate ipotesi sanzionatorie che abbiamo evidenziato dopo aver parlato dei ciclomotori, e che di fatto riguardano anche i motocicli (inosservanza delle modalità di guida, trasporto bambini con meno di 5 anni, mancato uso del casco protettivo) una delle infrazioni ricorrenti riguarda la guida di motocicli con patente di categoria diversa da quella prescritta per quel tipo di veicolo. Questo avviene perché, come visto in precedenza, essendo necessarie abilitazioni diverse a secondo della potenza del veicolo condotto, con modifiche apportate nel tempo e che si riferiscono “da una data in poi”, si può essere indotti in una “confusione” normativa, chiaramente non scusata ai fini dell’applicazione delle relative sanzioni:

-Guida con patente diversa ma riferita all’art. 116, c. 15 bis, CDS

- patente A2, munito invece di patente A1 (o B conseguita dopo il 25/04/88);

- patente A, munito invece di patente A2 o A1 (o B conseguita dopo il 25/04/88):

-

(sanzione da €. 1.021,00 a €. 4.084,00 oltre a sospensione patente da 4 a 8 mesi)

Dati incidentalità anno 2021



Nel 2021 sono 2.875 i morti in incidenti stradali in Italia (+20,0% rispetto all'anno precedente), 204.728 i feriti (+28,6%) e 151.875 gli incidenti stradali (+28,4%), valori tutti in crescita rispetto al 2020 ma ancora in diminuzione nel confronto con il 2019 (-9,4% vittime, -15,2% feriti e -11,8% incidenti).

Le vittime aumentano tra tutti gli utenti della strada rispetto al 2020, fatta eccezione per gli occupanti di autocarri, e diminuiscono rispetto al 2019. Se ne contano 169 tra gli utenti su mezzi pesanti (+44,4% e +23,4% rispetto a 2020 e 2019), 695 tra i motociclisti (+18,6%; -0,4%), 471 tra i pedoni (+15,2%; -11,8%), 1.192 tra gli occupanti di autovetture (+17,1%; -15,5), 67 tra i ciclomotoristi (+13,6%; -23,9%). Per biciclette e monopattini elettrici si registrano 229 vittime (+30,1% rispetto al 2020 e -9,5% rispetto al 2019).

Con riferimento ai soli monopattini elettrici (conteggiati dal 2020), gli incidenti stradali che li vedono coinvolti, registrati in tutte le province italiane, passano da 564 del 2020 a 2.101, i feriti da 518 a 1.980, mentre i morti (entro 30 giorni) sono 9.

Tra i comportamenti errati alla guida i più frequenti si confermano la distrazione, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata. I tre gruppi costituiscono complessivamente il 39,7% dei casi (78.477), valore stabile nel tempo.

Obiettivo fissato:

Ridurre del 50% il numero di incidenti e vittime entro il 2030 per arrivare al 2050 con zero morti sulle strade così come fissato dall'Unione europea.

Tavola 1.3 - Incidenti stradali per categoria del veicolo e tipo - Anno 2021

TIPO DI INCIDENTE CATEGORIA DEI VEICOLI	Categoria del veicolo										Totale
	Autovetture private e pubbliche	Autobus e filobus	Tram	Autocarri autotreni autosnodati e simili	Biciclette e monopattini elettrici	Ciclomotori	Motocicli	Motocarri e motofurgoni	Quadricicli	Altri veicoli	
INCIDENTI A VEICOLI ISOLATI											
Investimento di pedone											
Urto con veicolo in sosta	11.641	235	19	963	525	248	1.505	6	28	461	15.631
Urto con ostacolo accidentale	1.913	5	-	57	265	101	439	5	12	-	2.797
Urto con treno	6.633	16	-	401	544	249	1.532	8	32	6	9.421
Fuoriuscita	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Frenata improvvisa	7.954	12	-	629	714	506	2.478	14	45	32	12.384
Caduta da veicolo	29	183	-	3	83	108	498	-	-	-	904
Totale	57	120	2	19	1.128	462	2.033	-	3	10	3.834
	28.230	572	21	2.072	3.259	1.674	8.485	33	120	509	44.975
INCIDENTI TRA VEICOLI (a)											
Autovetture private e pubbliche	44.807	326	15	4.652	2.398	1.567	7.741	44	84	177	61.811
Autobus e filobus	421	6	1	52	39	9	91	2	1	1	623
Tram	30	-	3	2	2	-	9	-	-	-	46
Autocarri, autotreni, autosnodati e simili	4.333	45	1	1.125	211	136	799	3	9	25	6.687
Velocipedi	9.651	84	2	765	513	118	630	5	20	165	11.953
Ciclomotori	3.603	22	2	259	34	103	175	3	17	23	4.241
Motocicli	17.077	85	1	1.297	220	237	1.119	14	44	98	20.192
Motocarri e motofurgoni	83	2	-	9	3	1	6	1	-	-	105
Quadricicli	144	2	-	9	1	6	23	-	-	-	185
Altri veicoli	429	6	-	32	218	76	287	-	5	4	1.057
Totale	80.578	578	25	8.202	3.639	2.253	10.880	72	180	493	106.900

(a) La tavola riporta il numero degli incidenti tra veicoli prendendo in considerazione soltanto i primi due interessati, anche se in alcuni casi gli incidenti coinvolgono più di due veicoli.

Tavola 2.24 - Veicoli, morti e feriti per categoria dei veicoli coinvolti - Anno

CATEGORIE DEI VEICOLI COINVOLTI	Veicoli	Morti	Feriti
Autovetture private sino a 1000 cc	14.731	138	10.532
" " da 1001 a 1300 cc	35.805	338	26.159
" " da 1301 a 1500 cc	23.319	195	15.912
" " da 1501 a 1800 cc	18.092	156	12.136
" " da 1801 a 2000 cc	15.356	154	9.772
" " oltre 2000 cc	5.619	60	3.096
" " con cilindrata imprecisata	66.919	489	45.108
" " con rimorchio	117	2	61
" pubbliche	718	4	392
" di soccorso o di polizia	742	1	829
Autobus o filobus in servizio urbano	909	3	781
" di linea o non di linea in extraurbana	933	7	682
Tram	98	-	56
Autocarri con peso totale sino a 34 q.li	275	4	130
" con peso totale oltre 35 q.li	2.758	48	1.232
" con peso imprecisato	11.541	124	4.412
Autotreni con rimorchio	236	2	42
Autosnodati o autoarticolati	2.354	42	509
Veicoli speciali	945	20	546
Trattori stradali o motrici	281	3	59
Trattori agricoli	414	17	143
Biciclette	16.358	210	15.769
Monopattini elettrici	2.114	10	2.107
Biciclette elettriche	697	15	696
Ciclomotori	8.262	69	8.713
Motocicli a solo	35.267	604	33.768
Motocicli con passeggero	4.848	119	8.601
Motocarri o motofurgoni	213	10	173
Veicoli a trazione animale o a braccia	13	-	13
Veicoli ignoti perche' datisi alla fuga	1.649	5	472
Quadricicli	496	7	439
Altri veicoli coinvolti	4.221	19	1.388
Totale	276.300	2.875	204.728

62 M

908


61 M




vlc-record-2023-02-02-11h23m47s-00000002003000100.mp4-.mp4





vlc-record-2023-02-02-11h24m46s-00000002070000100.mp4-.mp4











GRAZIE A TUTTI
E
BUON LAVORO